

Linee guida per la gestione dei crediti COVID-19

Credito COVID-19 e Credito COVID-19 Plus

Scopo del presente documento

- Il tenore dei documenti ufficiali, pubblicati dalle autorità competenti e consultabili sul sito <https://covid19.easygov.swiss/>, è sempre determinante.
- La finalità della presente raccolta delle linee guida dell'ASB è fare chiarezza su ulteriori questioni circa l'implementazione interna alle banche dell'aiuto in termini di liquidità a favore delle PMI. Le presenti linee guida sono state elaborate con la partecipazione e il concorso dei membri dell'ASB e vengono aggiornate in via continuativa.
- Nel documento non è possibile affrontare tutte le domande relative al sostegno di liquidità per le PMI. In presenza di margini di manovra residui, raccomandiamo di assumere le proprie decisioni in conformità agli scopi previsti dal programma della Confederazione («Finalità»).
- L'ASB intrattiene un contatto costante con la Confederazione, raccoglie le domande delle banche e le convoglia in modo mirato alle autorità federali.

A. Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19)

- I. Finalità e principi
- II. Visione condivisa delle banche
- III. Modalità, iter e processo
- IV. Trattamento e valutazione dei crediti da parte delle banche
- V. Schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC)

B. Legge sulle fidejussioni solidali COVID-19 (LFis-COVID-19)

- I. Raccomandazioni dell'ASB
- II. Modifiche rilevanti rispetto all'OFis-COVID-19
- III. Divieto di conversione del debito

• Swiss Banking

A. Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19)

I. Finalità e principi

1. Qual è la finalità dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e dell'aiuto di liquidità con essa istituito a favore delle PMI?

L'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 costituisce un'ordinanza di emergenza del Consiglio federale messa a punto in brevissimo tempo da parte delle autorità con il coinvolgimento delle banche e dell'ASB e promulgata dal Consiglio federale il 25 marzo 2020. L'aiuto di liquidità previsto nell'ordinanza intende lenire gli effetti economici già accusati dalle PMI nell'ambito della lotta alla pandemia COVID-19 e ulteriormente attesi a riguardo. Le PMI possono rivolgersi alle banche aderenti per richiedere l'erogazione di crediti coperti integralmente o in misura preponderante dalla Confederazione.

Sono disponibili due schemi di credito:

1. crediti fino a CHF 500 000 per mutuatario, i cosiddetti «Crediti COVID-19».
2. crediti fino a CHF 20 000 000 per mutuatario (meno l'importo di credito di cui al punto 1), i cosiddetti «Crediti COVID-19 Plus».

Questi crediti non potranno risolvere tutti i problemi dell'economia e delle PMI, ma nel momento contingente la priorità assoluta è quella di mettere a disposizione delle PMI sufficiente liquidità nel minore tempo possibile.

2. Quali banche erogano i Crediti COVID-19 e i Crediti COVID-19 Plus?

In linea di principio, tutte le banche in Svizzera (incl. quelle estere) possono erogare Crediti COVID-19 e Crediti COVID-19 Plus. La SECO gestisce un elenco costantemente aggiornato degli istituti aderenti all'indirizzo <https://covid19.easygov.swiss/>.

II. Visione condivisa delle banche

3. Esiste una visione condivisa da parte delle banche per quanto concerne le principali questioni attuative?

Le banche si sono accordate sui seguenti valori chiave:

- Gli istituti aderenti al programma non devono cancellare o ridurre i limiti attuali fino al 31.12.2020.
- Per i Crediti COVID-19 fino a CHF 500 000 le banche rinunciano a richiedere la presentazione di ulteriori garanzie. Per i Crediti COVID-19 Plus è tuttavia possibile richiedere la presentazione di ulteriori garanzie per la parte non coperta mediante fideiussione (15% del credito).
- Per i Crediti COVID-19 e i Crediti COVID-19 Plus le banche concordano con i propri clienti ammortamenti adeguati per una durata di 5 anni, rinunciando comunque almeno fino al 31.12.2020 alla riscossione di ammortamenti ordinari e straordinari.
- L'ammortamento del Credito COVID-19 Plus avviene in maniera contestuale e proporzionale sia per la parte garantita (85%) che per quella non garantita (85%).
- All'interno di un gruppo societario, ogni unità giuridica può richiedere separatamente un Credito COVID-19 a condizione che il relativo fatturato non superi la soglia di CHF 500 milioni. Per contro, le banche valutano il potenziale di finanziamento e il profilo di rischio dei gruppi di norma da un punto di vista consolidato.

III. Modalità, iter e processo

4. Le banche sono tenute a erogare i Crediti COVID-19 e i Crediti COVID-19 Plus?

In linea di principio non sussiste alcun obbligo per quanto concerne l'erogazione dei crediti. L'Associazione svizzera dei banchieri invita tuttavia le banche che svolgono attività creditizia a una partecipazione attiva. Gli istituti hanno inoltre facoltà di limitare la propria offerta allo schema 1 (Crediti COVID-19).

5. In che modo deve procedere una banca che intende offrire Crediti COVID-19 e/o Crediti COVID-19 Plus?

Schema 1, ovvero Credito COVID-19

Prima di poter erogare i crediti, la banca deve firmare obbligatoriamente le condizioni quadro e inviarle mediante **e-mail in formato pdf alla SECO** (banken@seco.admin.ch). Per le banche estere deve essere inoltre firmato un apposito addendum.

La banca deve inoltre verificare in termini di correttezza e completezza l'accordo di credito COVID-19 compilato e firmato dall'azienda, debitamente corredato da autodichiarazione.

Schema 2, ovvero Credito Plus COVID-19

La banca firma il contratto di fideiussione per il Credito COVID-19 Plus per più di CHF 500 000. La banca esamina inoltre la completezza della richiesta per il Credito COVID-19 Plus compilata e firmata dal mutuatario, comprensiva dell'autodichiarazione dell'azienda.

La banca avvia una procedura limitata (accelerata) di erogazione di credito e stipula con l'azienda un contratto di credito individuale (per il contratto di credito e la rinuncia alla compensazione, si veda sotto al punto 6).

Precisazione: se il mutuatario è un nuovo cliente, prima dell'erogazione del credito è necessario condurre il consueto processo di onboarding (KYC).

6. In quali casi la banca deve ottenere una rinuncia di compensazione da parte del mutuatario per poter cedere un credito alla BNS?

Lo schema di credito 1 (Credito COVID-19) possono essere cedute alla BNS senza accordo preventivo tra la banca e il cliente.

La prescrizione secondo cui il cliente deve dare il proprio assenso a un divieto di compensazione trova attualmente applicazione soltanto per l'art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e quindi solo per lo schema di credito 2 (Credito Plus COVID-19) (cfr. anche Promemoria BNS). In questi casi, la banca deve integrare nel contratto di credito stipulato con il cliente un'apposita clausola in tale senso.

7. A partire da quale momento è valevole la fideiussione?

Il Credito COVID-19 è considerato come garantito mediante fideiussione dalle Cooperative di fideiussione e/o dalla Confederazione nel momento in cui la banca ha ricevuto l'accordo di credito firmato dal richiedente e ha inoltrato l'accordo stesso all'Ufficio centrale designato dalle organizzazioni di fideiussione oppure ha liberato integralmente il corrispondente importo di credito a favore del cliente. Con l'invio all'organizzazione di fideiussione, la fideiussione solidale acquisisce pertanto validità legale. Nell'ottica di

• Swiss Banking

un ulteriore livello di sicurezza, l'Ufficio centrale invierà altresì alla banca una conferma automatica di ricezione. Al fine di strutturare la documentazione di competenza della banca in modo adeguato, in occasione dell'invio all'organizzazione di fideiussione si raccomanda di aggiungere nell'oggetto oltre all'indicazione «Accordo di credito Covid19» o «Richiesta di credito Covid19» anche un numero di identificazione, un numero cliente, ecc. In questo modo la banca potrà ricollegare la conferma di ricezione in modo univoco.

La competenza delle cooperative di fideiussione è definita in funzione della regione geografica di appartenenza del mutuatario. Per le donne è inoltre operativa una cooperativa di fideiussione specifica denominata «SAFFA» (cfr. [qui](#) per la ricerca della cooperativa di fideiussione competente a livello regionale).

Per il Credito COVID-19 Plus la fideiussione è valevole dal momento in cui la cooperativa di fideiussione ha sottoscritto l'apposito contratto.

8. A quali formalità è necessario prestare attenzione in occasione della sottoscrizione dell'accordo per il Credito COVID-19 e/o per il Credito COVID-19 Plus?

I requisiti formali adottati in via consuetudinaria per le attività creditizie vengono allentati per i crediti COVID in funzione della situazione contingente. È quindi sufficiente stampare l'apposita documentazione, firmarla in modo giuridicamente valido e trasmetterla in modalità elettronica (scansione, screenshot o fotografia) alla banca. Recarsi fisicamente allo sportello della banca è possibile, ma non obbligatorio. La trasmissione elettronica è la modalità più veloce. La plausibilizzazione delle firme da parte della banca non viene comunque meno (raffronto con le firme del cliente eventualmente in archivio). La banca conserva inoltre l'accordo di credito e/o la richiesta di credito nei propri atti.

9. La concessione del credito può essere rifiutata dalla banca?

L'istituto ha facoltà di rifiutare l'erogazione del credito senza necessità di addurre motivazioni (ad es. in presenza di indicazioni palesemente errate). Le banche non sono tenute a concedere crediti e non tutte sono attive nelle operazioni di credito. Cionondimeno è comunque nel loro interesse sostenere i propri clienti aziendali in modo semplice e senza formalità burocratiche.

10. In che modo le banche gestiscono le richieste di credito abusive?

Le banche hanno un interesse precipuo affinché non venga fatto un uso illecito del programma di erogazione di crediti da esse sostenuto. Eventuali abusi possono configurarsi tra l'altro nella compilazione mendace del modulo di richiesta oppure in un impiego dei fondi creditizi difforme dalle finalità contrattuali. In generale, nell'ambito del perseguimento penale trovano applicazione le vigenti disposizioni e competenze del diritto svizzero.

Le richieste palesemente abusive per Crediti COVID-19 devono essere rifiutate con decisione da parte della banca. Inoltre, in caso di abuso evidente o tentativo di frode, le banche sono tenute a valutare l'applicazione di sanzioni contrattuali ed eventualmente a denunciare le situazioni di abuso. Le banche sono invitate a notificare alla SECO le denunce spunte (all'indirizzo banken@seco.admin.ch). In caso di abusi per i quali la banca non ha sporto denuncia, le relative informazioni dettagliate devono essere comunque inoltrate alla SECO. Il segreto bancario, che tutela i rapporti contrattuali tra banca e cliente, non

• Swiss Banking

costituisce un ostacolo a una segnalazione / denuncia, poiché nel modulo di richiesta il cliente fornisce esplicitamente il proprio assenso a un inoltramento delle informazioni.

Nell'ambito del riciclaggio di denaro trovano applicazione le stesse regole vigenti per qualsiasi relazione d'affari, ovvero è necessario osservare gli obblighi di diligenza in ossequio alle disposizioni in vigore in materia di riciclaggio di denaro. In caso di sospetto fondato di una fattispecie di riciclaggio, la banca deve effettuare una comunicazione al MROS.

Su incarico del Consiglio federale, il 15 maggio 2020 la SECO ha emanato un [piano di misure antiabusi](#). Questo piano riassume le procedure di controllo degli attori coinvolti nella concessione di crediti Covid-19 e definisce gli strumenti e i processi per poter reagire in modo adeguato ai rischi individuati, ai possibili abusi e agli eventuali sviluppi indesiderati.

11. Il limite di credito può essere incrementato nel corso della durata?

L'innalzamento dei limiti di credito nel corso della durata e/o la richiesta di più crediti erogati da uno schema non sono conformi allo scopo e alle finalità del programma (cfr. [Rapporto esplicativo](#), pag. 1: «In particolare, [l'Ordinanza] vuole offrire ai lavoratori indipendenti come pure alle piccole e medie imprese (PMI) un accesso rapido e senza formalità burocratiche a crediti bancari e quindi alla liquidità necessaria, in modo che possano coprire i loro costi fissi nei prossimi mesi, nonostante le perdite di entrate.»)

Ne consegue che in linea di principio un innalzamento della fideiussione non è contemplato. Per motivi di natura operativa, un aumento dei limiti risulta peraltro poco appropriato anche per le banche.

Anche per i crediti in conto corrente devono essere convenute riduzioni di limite con il cliente. Un «nuovo incremento» di questi limiti non è quindi possibile. Per il cliente resta rilevante il limite quadro che va riducendosi nel corso del tempo, ovvero il cliente può rimborsare liberamente fondi e attingervi di nuovo entro tale limite.

La possibilità di apportare correzioni a un accordo di credito a seguito di indicazioni errate nello stesso è venuta meno con la scadenza del termine di presentazione per le richieste di crediti COVID-19 (31 luglio 2020).

12. Un credito può essere richiesto anche da una società affiliata o da una succursale (di un'azienda svizzera o estera)?

In linea di principio trovano applicazione a riguardo i pertinenti articoli dell'Ordinanza (in particolare gli artt. 3, 4 e 6 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19). È inoltre necessario considerare la rilevanza economica dell'azienda per la Svizzera. Sono quindi meritevoli di essere sostenute le imprese operative con sede in Svizzera e che in Svizzera pagano le tasse e creano posti di lavoro. Le società di sede e le succursali di gruppi esteri non hanno invece sostanzialmente diritto di presentare una richiesta di credito.

Le succursali sono prive di personalità giuridica propria ai sensi del vigente diritto svizzero. Esse non sono quindi in grado di stipulare contratti (per se stesse) e, parimenti, non possono richiedere l'erogazione di Crediti COVID-19. La capacità giuridica è in capo esclusivamente alla persona che si trova «dietro» la succursale; di norma, si tratta di una persona giuridica.

13. La banca è tenuta a verificare se il richiedente ha già presentato una richiesta di credito presso altri istituti?

Nell'accordo di credito per un Credito COVID-19 il mutuatario deve dichiarare sia di non aver ricevuto altri crediti ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, sia di non avere altre richieste in sospeso per crediti garantiti ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Nella richiesta per un Credito COVID-19 Plus, il mutuatario deve dichiarare di aver ricevuto *soltanto un* Credito COVID-19. Egli deve altresì impegnarsi a divulgare integralmente nei confronti della banca e delle organizzazioni di fideiussione il totale dei crediti già ottenuti e/o delle richieste di credito già presentate ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

A tale riguardo, la banca può basarsi su quanto riportato nell'autodichiarazione del cliente.

14. Qual è il rapporto tra il programma del Consiglio federale e i programmi di aiuto a livello cantonale.

In linea di principio l'adesione al programma della Confederazione non esclude la fruizione di ulteriori programmi cantonali di aiuto e assistenza; le diverse offerte devono quindi essere considerate come complementari. È tuttavia necessario prestare attenzione alle disposizioni cantonali. Gli indirizzi pertinenti sono riportati [qui](#) (Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro).

Una fruizione contemporanea delle garanzie di liquidità erogate dall'ambito di Sport e cultura non è invece ammessa.

15. È previsto un programma di aiuto specifico per le start-up?

Nel comunicato stampa del 4 maggio 2020 la SECO ha reso noto che le aziende start-up qualificate con carenze di liquidità a causa della pandemia da coronavirus saranno supportate mediante l'attuale sistema di fideiussioni. Nella fattispecie, per ogni start-up possono essere concessi crediti fino a un terzo delle spese correnti sostenute nel 2019 e fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 1 milione. La fideiussione viene coperta per il 65% dalla Confederazione e per il 35% dai Cantoni interessati o da soggetti terzi intermediati dai Cantoni stessi.

Un credito start-up può essere richiesto presso qualsiasi banca in ossequio alla procedura prevista dalla SECO. L'istituto ha tuttavia facoltà di rifiutarne l'erogazione senza necessità di addurre qualsivoglia motivazione. Dopo la verifica della richiesta da parte del Cantone e la concessione della fideiussione da parte dell'organizzazione di fideiussione, la banca appronta l'apposito contratto di credito. A tale riguardo, l'istituto gode di piena discrezionalità per quanto concerne la definizione delle condizioni (tasso d'interesse e ammortamenti).

Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito web della Confederazione:

<https://covid19.easygov.swiss/it/a-riguardo-delle-fideiussioni-per-le-start-up/>.

16. Hanno diritto all'erogazione di Crediti COVID-19 anche le aziende agricole?

L'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 menziona ditte individuali, società di persone e persone giuridiche come possibili mutuatari. Può trattarsi quindi anche di imprese agricole, a condizione che risultino adempiti i restanti requisiti preliminari sanciti nell'Ordinanza (ad es. carenza di liquidità dovuta

• Swiss Banking

all'emergenza coronavirus, cfr. in particolare anche gli artt. 3, 4 e 6). Le imprese agricole richiedenti sono tenute a rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a.-d.

Come base di misurazione per i crediti viene adottato il 10% della differenza tra il fatturato annuo e i pagamenti diretti.

17. Per poter richiedere un Credito COVID-19, un'azienda deve disporre di un numero IDI?

In linea di principio, un numero IDI è necessario soltanto per il Credito COVID-19 Plus (cfr. art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID). Peraltro, tutte le aziende che realizzano un fatturato annuo superiore a CHF 3000.- dispongono di un numero IDI in virtù del loro obbligo di versamento dei contributi AVS ed eventualmente del loro assoggettamento IVA. Dopo l'inserimento del nominativo dell'azienda, la «procedura guidata» sul sito web <https://covid19.easygov.swiss/> compila automaticamente il campo relativo al numero IDI grazie al collegamento con i registri rilevanti (ad es. registro di commercio, AVS e IVA).

18. Qual è la posizione di associazioni, fondazioni, cooperative ed enti di diritto pubblico (EDP)?

Anche le associazioni, le fondazioni e le cooperative sono persone giuridiche. Se i requisiti preliminari fissati nell'Ordinanza risultano adempiuti (cfr. in particolare gli artt. 3, 4 e 6), anche questi soggetti hanno diritto all'erogazione di Crediti COVID-19. Ai sensi dell'art. 7 la fideiussione solidale viene tuttavia quantificata in funzione della cifra d'affari. Fondazioni e associazioni che non presentano attività operative e che quindi non realizzano alcuna cifra d'affari non possono quindi beneficiare dei crediti transitori. Una fruizione contemporanea delle garanzie di liquidità erogate dall'ambito di Sport e cultura non è parimenti ammessa.

Inoltre, anche le aziende pubbliche sono persone giuridiche e rientrano pertanto nel perimetro di applicazione dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Le carenze di liquidità dovute all'emergenza coronavirus possono infatti verificarsi anche in questo segmento (tra l'altro in relazione al settore sanitario, istituti di cura e assistenza, ecc.).

19. Come devono essere gestite le ristrutturazioni dei mutuatari (ditte individuali, società di persone e di capitali) effettuate nel corso della durata del Credito COVID-19?

Premessa: la Legge sulle fideiussioni solidali sancisce ora all'art. 2 cpv. 6 una disposizione esplicita circa il trasferimento dei crediti COVID-19. Per le ristrutturazioni effettuate fino al 18 dicembre 2020 (compreso) trovano applicazione le disposizioni dell'ordinanza di emergenza e il processo sottoriportato. Se la ristrutturazione è avvenuta o avviene a partire al 19 dicembre 2020 (compreso) trova invece applicazione dell'art. 2 cpv. 6 della Legge sulle fideiussioni solidali (cfr. a riguardo il punto 32). La data rilevante per la delimitazione è di norma quella di iscrizione nel Registro di commercio.

Aspetti generali: in linea di principio il mutuatario non può trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di credito. Un trasferimento è invece ammesso nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi della Legge sulla fusione (LFus) del 3 ottobre 2003, laddove tale operazione risulti correlata al trasferimento di

• Swiss Banking

tutti gli attivi e passivi o almeno di una parte sostanziale dell'azienda del mutuatario, ovvero sia collegata a una conversione della forma giuridica del mutuatario. Gli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e/o il punto 12 dell'Accordo di credito riportato nell'Allegato 2 della stessa ordinanza non hanno carattere ostativo nei confronti di una ristrutturazione di tale natura.

Le successioni singole finalizzate al trasferimento di diritti e obblighi da un rapporto di credito, ad es. mediante cessioni ai sensi dell'art. 164 CO, non sono invece ammesse. Tale divieto risponde in particolare al punto 12 dell'Accordo di credito nell'Allegato 2 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, che preclude queste tipologie di cessioni.

Scopo: la ristrutturazione ai sensi della Legge sulla fusione può essere ad esempio parte integrante di un piano di risanamento, può agevolare le regolamentazioni successorie nelle aziende familiari e può altresì risultare necessaria a seguito del crescente volume delle attività operative (ad es. trasferimento di tutti gli attivi e i passivi di una ditta individuale nell'ambito della fondazione di una società anonima).

Non sono invece conciliabili con la finalità dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e quindi non sono ammesse le ristrutturazioni finalizzate al trasferimento all'estero degli attivi e dei passivi del mutuatario.

Condizioni: l'approvazione del mutuante per il trasferimento del credito COVID-19 non è necessaria. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria dei relativi crediti, trova applicazione l'art. 493 CO. Se il debito principale viene rilevato da un soggetto terzo con effetto liberatorio per il debitore, la fideiussione resta in essere se l'organizzazione di fideiussione ha dato preventivamente il proprio assenso scritto a tale assunzione del debito.

I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di credito possono essere trasferiti soltanto se ciò avviene mediante successione universale (fusione, scissione), se tali diritti e obblighi sono correlati al trasferimento di una parte sostanziale dell'azienda (scissione, trasferimento di patrimonio) ovvero a un cambiamento della forma giuridica, senza che in tale modo venga effettuato alcun trasferimento di attivi e passivi all'estero.

In occasione di ogni ristrutturazione la Legge sulla fusione prevede una serie di misure di accompagnamento a tutela dei creditori (in particolare artt. 6, 25 seg., 45-48, 68, 75 LFus). Inoltre, ogni ristrutturazione viene iscritta nel Registro di commercio (artt. 21, 51, 66, 73 LFus). L'iscrizione nel Registro di commercio e i documenti giustificativi previsti ai sensi di legge sono pubblicamente accessibili (art. 10 dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007).

I mutuatari con sede in Svizzera ristrutturati ai sensi della Legge sulla fusione possono essere controparte contrattuale di più accordi di credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Esempio di trasferimento di patrimonio da una ditta individuale a una società di capitali

Se una ditta individuale che ha ricevuto un credito Covid-19 intende trasferire i propri attivi e passivi in capo a una società anonima o una società a garanzia limitata già esistente oppure ancora da costituire, tale operazione deve avvenire nell'ambito di un trasferimento di patrimonio ai sensi degli artt. 69 segg. della Legge sulla fusione e in particolare deve adempiere i seguenti requisiti sanciti da tale legge:

- Deve essere iscritta nel Registro di commercio.
- Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta, se non addirittura l'atto pubblico (soprattutto se vengono trasferiti anche fondi immobiliari).

• Swiss Banking

- La stipulazione del contratto avviene tra il/la titolare della ditta individuale e l'organo supremo di conduzione o amministrazione della società anonima / società in nome collettivo.
- Il contratto di trasferimento ai sensi della Legge sulla fusione deve comprendere in particolare i seguenti elementi:
 - ragione sociale, sede e forma giuridica dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento;
 - un inventario contenente la designazione univoca delle componenti attive e passive del patrimonio da trasferire; beni immobili, titoli mobiliari e valori immateriali devono essere elencati singolarmente;
 - il valore complessivo degli attivi e passivi da trasferire;
 - l'eventuale controprestazione;
 - un elenco dei rapporti di lavoro che vengono riallocati a seguito del trasferimento di patrimonio.
- Il trasferimento di patrimonio è ammesso soltanto se l'inventario presenta un'eccedenza di attivi.
- L'operazione deve essere annotata nel Registro di commercio.

IV. Trattamento e valutazione dei crediti da parte delle banche

20. A quanto ammontano i tassi d'interesse che le banche possono esigere?

Il tasso d'interesse è attualmente pari a:

- a. per un Credito COVID-19: 0,0% annuo;
- b. per un Credito COVID-19 Plus, in relazione alla parte garantita dalla Confederazione (85%): 0,5% annuo per i limiti in conto corrente e 0,5% annuo per le anticipazioni con durata fissa,
- c. e per la parte di credito senza garanzia (15%) di un Credito COVID-19 Plus: secondo quanto convenuto nel contratto di credito. Trovano applicazione le condizioni specifiche delle singole banche.

21. Le banche hanno libertà di manovra nella strutturazione della forma del credito?

Le banche hanno sostanzialmente facoltà di strutturare i crediti sotto forma di conto corrente, prestito, anticipazione fissa, ecc.

22. Per i Crediti COVID-19 e i Crediti COVID-19 Plus sono previsti particolari requisiti normativi?

In linea di principio trovano applicazione i consueti requisiti normativi. Per la componente dei Crediti COVID-19 garantita indirettamente dalla Confederazione, la ponderazione del rischio per la copertura con fondi propri ammonta allo 0%.

23. Quali elementi trovano applicazione in relazione al divieto di erogazione di crediti vigente in linea di principio per PostFinance?

Il divieto di erogazione di crediti in capo a PostFinance viene allentato in maniera mirata per lo schema 1 (Credito COVID-19); ciò significa che anche PostFinance può ora concedere Crediti COVID-19 fino a CHF 500 000 a favore dei propri clienti in portafoglio. Questa soluzione in deroga prevede tuttavia una limitazione temporale. Nell'ambito dello schema 2 (Credito COVID-19 Plus), il divieto di erogazione di crediti per PostFinance resta invece in vigore senza alcuna limitazione.

24. In caso di insolvenza del mutuatario, in quale classe fallimentare rientrano i Crediti COVID-19 / Crediti COVID-19 Plus garantiti mediante fideiussione?

I crediti non garantiti da pegno, come quelli coperti con fideiussione, vengono di norma collocati nella terza classe secondo l'ordine fissato nella LEF (art. 219 LEF). Sono possibili deroghe a tale ordine di collocazione laddove la banca esiga la presentazione di garanzie supplementari.

La problematica del fallimento viene ovviata dall'art. 24 dell'Ordinanza, il quale prevede che ai fini sia del calcolo della copertura del capitale e delle riserve, sia del calcolo dell'eccedenza dei debiti ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO i crediti garantiti ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 non siano considerati come capitale di terzi fino al 31 marzo 2022.

25. Per il settore «Commodity Trade Finance» quali parametri di fatturato devono essere presi in considerazione?

I trader presentano in linea di principio cifre di fatturato elevate. L'impiego del fatturato annuo come parametro di riferimento potrebbe pertanto tradursi nell'erogazione di importi di credito sproporzionati. In un'ottica di ottemperanza alla finalità effettiva del programma di crediti transitori, è quindi opportuno utilizzare il margine lordo / margine commerciale lordo. Quest'ultimo è peraltro il parametro utilizzato anche per la copertura degli oneri salariali e delle spese fisse e variabili.

V. Schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC)

26. Per lo schema di rifinanziamento della BNS vengono accettati come garanzie anche i crediti in conto corrente?

In linea di principio una cessione di crediti in conto corrente a favore della BNS è possibile, ma soltanto in misura degli importi di credito effettivamente erogati (ovvero senza linee di credito non usufruite). La BNS specifica che il valore computabile dei crediti ceduti deve coprire in qualsiasi momento almeno l'importo del prestito in corso. Essa raccomanda pertanto di mantenere un'adeguata sovracopertura per ridurre il rischio di una sottocopertura a seguito di rimborsi non preannunciati. Una simile fattispecie si configurerebbe infatti come una violazione degli obblighi contrattuali da parte della banca.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla [homepage della BNS](#).

27. In che modo è necessario dare seguito all'obbligo di notifica nei confronti del mutuatario?

Il mutuatario deve essere informato in merito alla cessione prevista o già avvenuta di un credito a favore della BNS. Secondo l'Accordo di credito della Confederazione sottoposto a revisione (versione 1.1.), i crediti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 contengono una dichiarazione di rinuncia alla compensazione (la precedente versione originaria dell'Accordo non includeva ancora tale dichiarazione). Per i crediti erogati in base al nuovo accordo standard sottoposto a revisione non risulta necessaria alcuna ulteriore notifica al mutuatario. La notifica al cliente può avvenire anche nell'ambito della successiva comunicazione scritta regolare (ad es. estratto conto), oppure via e-mail / lettera circolare. Nella sue [Istruzioni tecniche](#) la BNS propone una formulazione con il seguente tenore: «La banca comunica di avvalersi della possibilità offerta dall'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e di cedere o aver ceduto alla BNS, a scopo di rifinanziamento, il credito derivante dal rapporto creditizio. La gestione dello stesso rimane in capo alla banca, vale a dire che, fino ad avviso contrario, eventuali pagamenti sono da effettuarsi come di consueto a favore della banca».

B. Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19)

I. Raccomandazioni dell'ASB

Le presenti raccomandazioni sono state elaborate di concerto con le esperte e gli esperti dei diversi gruppi bancari e si rivolgono a tutte le banche aderenti al programma creditizio. Poiché per gli ammortamenti trovano applicazione in linea di principio le regolamentazioni specifiche dei singoli istituti, sono possibili scostamenti dagli elementi chiave delineati in questa sede.

28. Rimborso dei Crediti COVID-19 (modificato in data 2 febbraio 2022)

Per l'ammortamento dei Crediti COVID-19 trovano applicazione in linea di principio le disposizioni specifiche della banca erogante (ad es. in materia di periodicità). A partire dall'inizio dell'ammortamento, i Crediti COVID-19 dovrebbero essere rimborsati sostanzialmente con cadenza regolare e in maniera uniforme lungo l'intero arco temporale della durata. Per i Crediti COVID-19 fino a CHF 500 000 si raccomanda di iniziare i pagamenti di ammortamento a partire dal 31 marzo 2022. Questa tempistica coordinata per l'introduzione si prefigge peraltro di assicurare un'adeguata tutela anche per gli interessi politico-finanziari della Confederazione, che garantisce i Crediti COVID-19 in ultima analisi con il denaro dei contribuenti. Le aziende che accusano tuttora ripercussioni particolarmente pesanti a causa della pandemia e non sono quindi ancora in grado di fare fronte a pagamenti di ammortamento dovrebbero tuttavia avere la possibilità di differire l'inizio effettivo dell'ammortamento senza lungaggini burocratiche e senza una verifica specifica a riguardo. La posticipazione dell'inizio dell'ammortamento deve essere comunque subordinata a un limite temporale massimo. Le banche hanno piena discrezionalità nella definizione e nella limitazione di tale differimento, ma come tempistica indicativa viene raccomandato un periodo di 6-12 mesi. Il diritto del mutuatario di disdire in qualsiasi momento il Credito COVID-19 e quindi di ammortizzarlo integralmente prima della scadenza permane in essere invariato.

Per i Crediti COVID-19 Plus restano altresì in vigore gli ammortamenti concordati tra il mutuatario, la banca e la cooperativa di fideiussione.

29. Prolungamento della durata dei crediti a otto anni

Mentre ai sensi dell'ordinanza di emergenza la durata dei crediti COVID-19 era limitata a cinque anni, la nuova Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 prevede ora una durata massima di otto anni sia per la fideiussione solidale, sia per l'ammortamento dei crediti. Con questa nuova disposizione il Parlamento ha concesso ai mutuatari di Crediti COVID-19 la possibilità di beneficiare dietro richiesta di una durata più estesa. Al fine di mantenere questo processo il più possibilmente efficiente sia per i mutuantici che per i mutuatari, l'ASB raccomanda alle banche aderenti al programma di erogazione di estendere di propria iniziativa a otto anni la durata dei Crediti COVID-19 fino a CHF 500 000 attualmente in essere. L'unica condizione è che la clientela venga informata preventivamente a riguardo, mentre l'assenso dell'organizzazione di fideiussione non è necessario.

Per i cosiddetti Crediti COVID-19 Plus con un importo superiore a CHF 500 000 (Schema 2), in linea di principio è invece previsto il mantenimento della durata creditizia originariamente convenuta. Il motivo per tale differenza risiede nel fatto che i Crediti COVID-19 Plus sono basati su una verifica creditizia individuale e che tra la banca e il cliente è stato firmato un contratto di credito separato (non

standardizzato). Dietro richiesta del mutuatario la banca può comunque estendere la durata da cinque a otto anni, ma in questi casi deve ottenere l'assenso preventivo da parte dell'organizzazione di fideiussione.

II. Modifiche rilevanti rispetto all'OFis-COVID-19

30. Che cosa significa l'abrogazione del divieto d'investimento?

La disposizione ancora contemplata nell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OFis), secondo cui i fondi derivanti da un Credito COVID-19 non possono essere utilizzati per nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, non è stata trasposta nella nuova Legge sulle fideiussioni solidali, in quanto in una prospettiva di più lungo periodo non è opportuno che le aziende subiscano limitazioni alla loro attività d'investimento. Dall'entrata in vigore della Legge sulle fideiussioni solidali il 19 dicembre 2020 sono pertanto di nuovo ammessi senza alcuna limitazione tutti gli investimenti necessari per l'attività operativa, e in particolare anche quelli che vanno oltre i puri investimenti di sostituzione.

I nuovi investimenti perfezionati mediante pagamento effettuato prima del 19 dicembre 2020 si configurano quindi come una violazione dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali e non vengono sanati dall'entrata in vigore della nuova Legge sulle fideiussioni solidali. Le attività preparatorie per un nuovo investimento (senza effettuazione di pagamenti) erano tuttavia ammesse già ai sensi dell'ordinanza di emergenza.

31. Le delibere circa la distribuzione di dividendi sono ancora ammesse ai sensi della Legge sulle fideiussioni solidali?

No, il divieto di distribuire dividendi e partecipazioni agli utili (tantièmes) nel corso della durata del Credito COVID-19 è stato anzi ulteriormente inasprito. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LFiS, a partire dal 19 dicembre 2020 è vietata anche la delibera di dividendi e partecipazioni agli utili (con distribuzione successiva) fino al rimborso completo del Credito COVID-19. Le delibere formali di dividendi effettuate prima del 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della LFiS) mantengono invece la propria validità.

32. Quali disposizioni trovano applicazione in merito alla ristrutturazione dei mutuatari?

Nota: per le ristrutturazioni effettuate fino al 18 dicembre 2020 (compreso) trovano applicazione le disposizioni dell'ordinanza di emergenza e il processo descritto più avanti al punto 19. Se una ristrutturazione è avvenuta o avviene a partire dal 19 dicembre 2020 (compreso), fa invece stato la Legge sulle fideiussioni solidali. La data rilevante per la delimitazione è di norma quella di iscrizione nel Registro di commercio.

La Legge sulle fideiussioni solidali prevede ora esplicitamente una regolamentazione in deroga per quanto riguarda il divieto di trasferimento secondo il punto 12 dell'accordo di credito. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 LFiS, il trasferimento di un Credito COVID-19 è consentito se avviene nell'ambito di una ristrutturazione secondo la Legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (cfr. a riguardo anche il punto 19).

La condizione preliminare permane l'assenso del mutuante, il quale di norma lo rilascia se la ristrutturazione «comporta il trasferimento di tutti gli attivi e passivi, o almeno della parte essenziale

dell'impresa del mutuatario, oppure la trasformazione del mutuatario». In via eccezionale, il mutuante può rifiutare il proprio assenso per motivi di compliance o di natura normativa.

Se la ristrutturazione avviene sulla base di un altro principio giuridico (ad es. art. 181 CO) e/o la finalità della Legge sulle fideiussioni solidali non viene adempiuta, l'operazione non produce alcun effetto in relazione al Credito COVID-19, che in questo caso rimane in capo al mutuatario «originario». La fideiussione solidale permane in essere invariata.

La valutazione della questione circa il trasferimento o meno di una «parte essenziale dell'impresa» richiede una decisione discrezionale da parte del mutuante. A tale fine, quest'ultimo non può fare affidamento esclusivamente sugli elementi forniti dal mutuante (autodichiarazione), bensì deve consultare la documentazione rilevante (ad es. documenti del Registro di commercio e relazioni d'esercizio), dalla quale dovrebbe risultare l'avvenuto ed effettivo trasferimento di parti aziendali economicamente rilevanti. La decisione (fondata su motivi economici e giuridici) del mutuante dovrebbe essere altresì documentata in forma adeguata e comprensibile anche per terzi.

33. L'accordo di credito e/o il contratto di credito devono essere adeguati in funzione delle disposizioni della nuova Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19?

No, in linea di principio le basi contrattuali non devono essere adeguate (eccezione: prolungamento della durata per i Crediti COVID-19 Plus, cfr. punto 29). Le novità introdotte dalla LFiS (cfr. in particolare l'art. 2 LFiS) trovano applicazione per i mutuatari ai sensi di legge. Qualora l'accordo di credito (Schema 1) e il contratto di credito (Schema 2) vengano comunque modificati in un momento successivo (ad es. sulla scorta di nuove garanzie), in via ideale il mutuante integra le basi contrattuali con le nuove disposizioni della Legge sulle fideiussioni solidali (cfr. art. 2 cpv. 5 LFiS).

34. A quali aspetti è necessario prestare attenzione nell'ambito della concessione di un prestito attivo a società di gruppo di diritto svizzero?

Principio guida: la concessione di prestiti attivi (incl. prestiti attivi derivanti da fondi creditizi COVID-19) ad altre società di diritto svizzero appartenenti allo stesso gruppo, e in particolare alle società madri) è ammessa a condizione che tali prestiti siano esclusivamente funzionali e necessari affinché l'altra onsociata di diritto svizzero possa far fronte ai propri obblighi pregressi di pagamento degli interessi e di ammortamento ordinario su crediti bancari. A tale riguardo è necessario tenere in debita considerazione elementi quali la capacità di sopravvivenza del gruppo nel suo complesso, il principio di divieto di conversione del debito e le disposizioni generali del diritto societario.

Illustrazione: lo scenario più frequente è quello di una holding di diritto svizzero la cui affiliata operativa abbia ottenuto un Credito COVID-19. La holding ha contestualmente in essere un credito bancario preesistente, ai cui impegni contrattuali (pagamento di interessi e ammortamenti) fa fronte con il cash flow dell'affiliata operativa e che magari è stato concesso proprio e soltanto sulla scorta di tale cash flow (ad esempio il finanziamento per un'acquisizione).

III. Divieto di conversione del debito: principi di base per la gestione dei crediti preesistenti

Premessa

Il programma creditizio COVID-19 è stato avviato in collaborazione tra la Confederazione e il settore bancario. L'obiettivo era quello di far sì che le aziende colpite da perdite di fatturato nel corso del primo lockdown di marzo-aprile 2020 a causa della pandemia da coronavirus potessero ricevere in modo rapido e senza formalità burocratiche la liquidità necessaria per provvedere alle spese correnti. A tale riguardo, al fine di evitare una distrazione d'uso dei crediti, sono stati definiti appositi parametri di riferimento per l'impiego dei mezzi finanziari. Uno di questi concerne il divieto di conversione di crediti preesistenti («divieto di conversione del debito»). Ad esempio, i fondi erogati non devono essere utilizzati per il rimborso di crediti in essere con tassi d'interesse più elevati. Inoltre, sia la Confederazione che le banche erano consapevoli del fatto che vi sarebbero stati beneficiari di Crediti COVID-19 con crediti bancari preesistenti, e quindi con corrispondenti obblighi contrattuali da osservare, che dovevano essere parimenti serviti nell'ambito degli impegni pattuiti. Per questo motivo è stato chiarito, ad esempio nel contratto di fideiussione, che i crediti bancari non costituiscono un prestito privato soggetto a divieto di rimborso.

In linea di principio, in tali casi sussiste per tutte le parti un interesse sovraordinato affinché i Crediti COVID-19 vengano rimborsati rapidamente, nella misura e nei tempi consentiti dalla situazione operativa dell'azienda; tale interesse risulta peraltro tanto più rilevante in quanto il mutuatario riacquista così anche la propria piena libertà imprenditoriale. Le banche eroganti si impegnano pertanto affinché i Crediti COVID-19 vengano rimborsati celermente ed entro le possibilità delle aziende beneficiarie. Al contempo occorre ottemperare anche agli impegni contrattuali relativi ai crediti bancari. In scenari con un Credito COVID-19 e uno o più crediti bancari preesistenti è quindi necessario avere sempre una visione d'insieme della situazione debitoria dell'azienda, considerando un rimborso o una surroga del Credito COVID-19 anche in funzione delle possibilità del mutuatario.

Alla luce di questa premessa, di seguito vengono sanciti i principi di base per i casi in cui un'azienda abbia in essere sia un credito bancario preesistente sia un Credito COVID-19, entrambi da rimborsare in adempimento degli obblighi contrattuali.

Situazione iniziale

La Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS) sancisce all'art. 2 cpv. 3 un cosiddetto «divieto di conversione del debito», in base al quale «i fondi derivanti da crediti garantiti secondo l'OFiS-COVID-19 non possono essere utilizzati ai fini della conversione di crediti preesistenti».

Tale divieto di conversione del debito è stato inserito nella legge al fine di evitare che i mutuatari che dispongono già di un credito preesistente ottimizzino la situazione dei propri interessi passivi attraverso i Crediti COVID-19. Come già accennato, la finalità primaria dei Crediti COVID-19 era quella di consentire alle PMI di coprire le proprie spese correnti durante il lockdown della prima ondata di coronavirus. Con i fondi rivenienti dai Crediti COVID-19 non devono essere quindi effettuati pagamenti di interessi e ammortamenti per crediti preesistenti che non siano contrattualmente già previsti e che risultino quindi di natura straordinaria.

Per contro, ai mutuatari è esplicitamente consentito di adempiere ai loro «preesistenti obblighi ordinari di

pagamento di interessi e di ammortamento» con i fondi derivanti dal Credito COVID-19. La LFiS prevede inoltre che i crediti fruiti **simultaneamente o posteriormente** a un Credito COVID-19 non siano assoggettati al divieto di conversione del debito.

In via sovraordinata è possibile stabilire che la finalità del divieto di conversione non costituisce in alcun modo una moratoria a sfavore dei crediti bancari preesistenti. La LFiS concede alle banche partecipanti al programma creditizio un adeguato margine di manovra per la gestione dei loro crediti pregressi. È anche nell'interesse della Confederazione (e quindi della collettività) tenere in debita considerazione un rimborso integrale dei Crediti COVID-19.

Elementi chiave del divieto di conversione del debito dal punto di vista bancario

Il divieto di conversione del debito è imposto in prima istanza ai mutuatari di Crediti COVID-19 (cfr. sopra), ma è rilevante anche per le banche erogatrici in quanto per le aziende che evidenziano un peggioramento della propria situazione economica può risultare opportuna una riduzione o addirittura una cancellazione dei limiti di credito preesistenti. Tale riduzione del rischio deve essere conciliabile con la Legge sulle fideiussioni solidali. Poiché il divieto di conversione del debito non chiarisce tutti i dettagli e manca una prassi giurisprudenziale specifica, è necessario procedere secondo un approccio basato sui principi. Ciò significa tuttavia anche che le presenti Linee guida non hanno alcuna pretesa di completezza. Inoltre, il rispetto del divieto di conversione del debito compete in prima istanza al mutuatario del Credito COVID-19. A titolo di supporto, di seguito sono riportati gli elementi chiave del divieto di conversione del debito di cui tenere conto.

Divieto di utilizzo dei fondi: secondo il tenore dell'art. 2 cpv. 3 LFiS, il divieto di conversione del debito trova applicazione soltanto per «i fondi derivanti da crediti garantiti secondo l'OFiS-COVID-19»; il divieto di conversione del debito si configura pertanto come un puro divieto di utilizzo dei fondi. Ne consegue che tutti i fondi non derivanti da un Credito COVID-19 possono essere impiegati senza alcuna restrizione per il rimborso dei crediti preesistenti.

Credito preesistente: sono considerati «crediti preesistenti» quelli che non sono stati accesi simultaneamente o posteriormente a un Credito COVID-19. È parimenti necessario considerare che il divieto di conversione del debito presuppone appunto l'esistenza di un debito pregresso, in quanto una conversione risulta possibile soltanto in presenza di un importo pecuniario da restituire. Poiché le riduzioni o le cancellazioni dei limiti di credito che al momento dell'erogazione del Credito COVID-19 non risultavano usufruiti non producono effetti concreti sulla liquidità, questo scenario non comporta una violazione del divieto di conversione del debito. Sono quindi considerati preesistenti tutti i crediti stipulati e messi in pagamento prima dell'erogazione del Credito COVID-19. I crediti che si basano su un accordo preesistente ma sono stati erogati soltanto dopo il Credito COVID-19 sono invece considerati – almeno fintanto che il creditore non era tenuto all'erogazione – come accordati «simultaneamente o posteriormente» a un Credito COVID-19 (art. 2 cpv. 4 LFiS).

Deroghe al divieto di conversione del debito: anche per i crediti preesistenti il divieto di conversione del debito non ha una valenza assoluta. In concreto, la Legge sulle fideiussioni solidali prevede due eccezioni: ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LFiS sono consentiti «il rifinanziamento di scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020» e «l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento».

Nel frattempo questa prima eccezione ha perso rilevanza. L'art. 2 cpv. 3 lett. a LFiS aveva lo scopo di

permettere alle banche e/o ai mutuatari di effettuare il finanziamento anticipato dei salari del mese di marzo 2020, dato che il programma creditizio COVID-19 sarebbe stato avviato soltanto il 26 marzo 2020. Ne consegue anche che i sorpassi verificatisi dopo l'erogazione del Credito COVID-19 possono essere rifinanziati senza alcuna limitazione (cfr. anche il paragrafo precedente).

La seconda eccezione concerne i pagamenti ordinari preesistenti per interessi e ammortamenti che ai sensi della LFiS possono essere effettuati anche con i fondi del Credito COVID-19. Già le note esplicative all'ordinanza di emergenza avevano confermato l'ammissibilità di «ammortamenti e pagamenti di interessi ordinari e conformi al contratto per crediti bancari in essere» e del «rimborso di prestiti a seguito di una disdetta straordinaria di una relazione di credito». Quest'ultima deroga consente di giungere alla conclusione che il concetto di «ordinario» – almeno ai sensi dell'ordinanza di emergenza – deve essere inteso in senso lato e in linea di principio comprende tutti gli **obblighi conformi al contratto** e in particolare anche quelli che nei contratti creditizi vengono designati come «straordinari», in quanto gli stessi costituiscono parte integrante di un costrutto contrattuale «ordinario». Permangono tuttavia non ammissibili le disdette o i rimborsi in via straordinaria di crediti preesistenti per finalità di conversione del debito, nonché l'introduzione di nuovi ammortamenti sulla base di un adeguamento contrattuale, laddove a tale scopo vengano utilizzati fondi rivenienti dal Credito COVID-19 (cfr. anche paragrafo successivo).

Provenienza dei fondi: un ammortamento straordinario o supplementare di crediti preesistenti è vietato se a tale scopo deve essere modificato il contratto di credito e i fondi necessari per l'estinzione provengono dal Credito COVID-19. Da parte delle banche è quindi necessaria un'opportuna verifica della provenienza dei fondi. Nella prassi possono sorgere questioni di delimitazione se il Credito COVID-19 viene bonificato su un conto aziendale generale e si verifica quindi una vera e propria «commistione» di averi. Tuttavia una fattispecie di commistione non si configura palesemente se i mezzi del Credito COVID-19 sono già stati impiegati in misura integrale, cosicché non può più verificarsi una conversione (illecita) del debito. Anche se i fondi creditizi COVID-19 dovessero trovarsi ancora sul conto, in linea con considerazioni di diritto penale non si deve presupporre un impiego (illecito) del Credito COVID-19 fintanto che gli altri fondi disponibili sullo stesso conto del mutuatario sono sufficienti per il rimborso del credito preesistente. Il motivo a riguardo è il fatto che in ultima analisi non sussiste alcuna possibilità soggettiva di delimitazione dei fondi utilizzati per il rimborso.

Nell'allegato alle Linee guida è riportata una tabella che illustra le misure ammesse per i diversi scenari.

Considerazione degli obiettivi sovraordinati

Qualora per motivi di rischio una banca si veda costretta a ridurre o addirittura a cancellare un credito preesistente, nella pianificazione e nell'attuazione di tale provvedimento non deve tenere in considerazione soltanto il divieto di conversione del debito, bensì per quanto possibile anche gli interessi di politica finanziaria della Confederazione. Al fine di evitare un'eventuale penalizzazione del Credito COVID-19 nei confronti del credito bancario preesistente, sono ipotizzabili diversi meccanismi. In particolare, è necessario verificare se il mutuatario è in grado di effettuare un rimborso anticipato del Credito COVID-19. Per le banche non sussiste tuttavia alcun obbligo e/o potere coercitivo per indurre il mutuatario all'ammortamento completo di un Credito COVID-19, salvo nel caso in cui vi siano motivi legali e/o normativi definiti al punto 8 dell'accordo di credito.

Se un'estinzione anticipata del Credito COVID-19 non risulta possibile, l'introduzione di ammortamenti straordinari conformi al contratto sui crediti preesistenti potrebbe essere fatta dipendere dall'ammontare del cash flow libero di nuovo conseguimento da parte del mutuatario, cosicché non si verificherebbe né

• Swiss Banking

una conversione del debito, né tantomeno verrebbe drenata liquidità in misura eccessiva dall'azienda. È altresì possibile verificare se l'ammortamento straordinario conforme al contratto per il credito bancario preesistente sia attuabile in modo proporzionale all'ammortamento ordinario ed eventualmente straordinario del Credito COVID-19, al fine di tutelare in egual modo gli interessi della Confederazione e quelli delle banche.

C. Appendice

Divieto di conversione del debito: casi di applicazione

La presente tabella riporta una panoramica generica delle tipologie fondamentalmente ammesse di rientro dei fondi per i crediti preesistenti (art. 2 cpv. 3 LFIS). Nel singolo caso le delimitazioni possono risultare ovviamente più complesse. Importante: i nuovi crediti bancari accordati posteriormente e/o a integrazione di un Credito COVID-19 non sono assoggettati ad alcuna restrizione per quanto concerne gli obblighi di pagamento di interessi e di ammortamento (art. 2 cpv. 4 LFIS).

Tipologia di rientro dei fondi	Rimborso effettuato con i fondi del Credito COVID-19	Rimborso effettuato con i fondi del Credito COVID-19 unitamente ad altri fondi	Rimborso non effettuato con i fondi del Credito COVID-19
Pagamenti ordinari degli interessi	Ammessi	<p>Gli averi attinti da un conto sul quale è stato versato anche il Credito COVID-19 possono essere utilizzati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fondi del Credito COVID-19 sono stati esauriti integralmente (ad es. a seguito del pagamento di passività) e/o • gli altri fondi creditizi disponibili sono sufficienti per coprire il rimborso del credito preesistente. <p>Se gli altri fondi creditizi rimanenti non sono sufficienti per coprire il rimborso del credito preesistente, trova applicazione quanto riportato nella colonna «Rimborso effettuato con i fondi del Credito COVID-19».</p>	Ammessi
Ammortamenti ordinari sulla base di un accordo preesistente* (incl. «mandatory prepayment»)	Ammessi		
Ammortamento a seguito di disdetta sulla base di un accordo preesistente* (ad es. sulla scorta di un EoD o altrimenti come da contratto)	Ammessi		
Riduzione dei limiti non usufruiti non basata su un accordo preesistente*	Ammessa, a condizione che non vi sia impiego del Credito COVID-19		
Riduzione del limite con/senza ammortamento sulla base di un accordo preesistente*	Ammessi		
Ammortamento e/o pagamenti di interessi più elevati sulla base di modifiche contrattuali intervenute posteriormente alla sottoscrizione del Credito COVID-19	Non ammessi		

* L'accordo è considerato preesistente qualora sia stato stipulato prima della sottoscrizione del Credito COVID-19.

Domande generali sul programma creditizio COVID-19

Oliver Buschan

Responsabile Retail Banking & Capital
Markets

oliver.buschan@sba.ch

+41 58 330 62 25

Remo Kübler

Responsabile Capital Markets &
Regolamentazione immobiliare

remo.kuebler@sba.ch

+41 58 330 62 26

www.swissbanking.ch · twitter.com/SwissBankingSBA